



Città di Maranello

COMUNE DI MARANELLO

Provincia di Modena

ORDINANZA N. 48 DEL 17/03/2020

OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19.

Il Sindaco

Visti:

- il DCM del 31/01/2020 con cui il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il D.L. 23/02/2020 nr. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM 23/02/2020 RECANTE " Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6";
- il DPCM 25/02/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L . 23/02/2020 nr. 6";
- il DPCM 01/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L . 23/02/2020 nr. 6";
- il DPCM 04/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L . 23/02/2020 nr. 6", applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM 08/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L . 23/02/2020 nr. 6" applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM 09/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L . 23/02/2020 nr. 6", applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM 11/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L . 23/02/2020 nr. 6", applicabili sull'intero territorio nazionale;

Rilevato l'evolversi della diffusione del contagio e ritenuto di adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Evidenziato che l'art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 8 marzo 2020 prevede di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al richiamato articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

Verificato che nonostante le prescrizioni in essere, sono pervenute segnalazioni circa comportamenti personali non rispettosi delle disposizioni concernenti in particolare il divieto di ogni forma di assembramento emanate dalla autorità di Governo, con particolare riferimento a parchi e giardini;

Ritenuto conseguentemente necessario attuare ogni misura possibile atta a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo all'esigenza di evitare ogni forma di possibile spostamento non necessario od assembramento;

Richiamato l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

Valutato necessario ed indifferibile:

- procedere alla chiusura al pubblico di parchi e giardini pubblici comprese le aree giochi in essi contenute;
- procedere alla chiusura dei cimiteri comunali, fatto salvo per lo svolgimento dei funerali il cui accesso potrà esser consentito solamente ad un numero molto ristretto di persone;
- vietare l'utilizzo delle panchine, ovunque collocate sul territorio comunale;
- disciplinare puntualmente le comprovate esigenze previste dall' art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 8 marzo 2020, relativamente alla gestione quotidiana degli animali domestici;

Visti:

- gli articoli 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 5 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19;
- lo Statuto comunale;

ORDINA

1. Le seguenti ulteriori e specifiche disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Maranello, valide fino al 03 Aprile 2020, salvo ulteriori e specifici atti di proroga, fermo restano il divieto di assembramento e l'obbligo del rispetto della distanza interpersonale (almeno 1 metro):

a) chiusura al pubblico dei parchi e giardini pubblici comprese le aree giochi in essi contenute; e cioè è fatto divieto di accedere transitare e stazionare all'interno dei parchi e dei giardini pubblici;

b) chiusura al pubblico dei cimiteri comunali; previa intesa con il Servizio di Polizia mortuaria sono garantiti i servizi di trasporto, inumazione, tumulazione, ed è consentito l'estremo saluto da parte dei familiari, in forma strettamente privata;

c) divieto di utilizzo delle panchine, ovunque collocate sul territorio comunale;

d) puntuale disciplina delle comprovate esigenze previste dall' art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 8 marzo 2020, come segue:

- gestione quotidiana degli animali domestici, ovvero passeggiata ed espletamento dei bisogni fisiologici potranno avvenire a condizione che gli stessi si svolgano nel raggio di 500 metri dall'abitazione del proprietario dell'animale ed avendo cura di avere al seguito il materiale per la raccolta delle deiezioni;

DISPONE

- Di dare indicazioni ai dirigenti comunali ed ai competenti uffici del Comune e della società Maranello Patrimonio srl di predisporre quanto necessario per l'attuazione della presente Ordinanza;

- Di trasmettere la presente Ordinanza a:

- Prefetto della Provincia di Modena;
- Azienda USL;
- Presidente dell'Unione dei Comuni del Distretto ceramico;
- Comandi competenti per territorio delle Forze dell'Ordine;
- Corpo di Polizia Locale

- Di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza, attraverso i mezzi di comunicazione e diffusione, nonché con l'utilizzo dei social;
- Di riservarsi di modificare, integrare o revocare la presente ordinanza in ragione della evoluzione della situazione;

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all' Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

RENDE NOTO

che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna. In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Maranello , li 17/03/2020

Il Sindaco
Luigi Zironi / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente